



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

## **Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013 e s.m.i.**

### **PREMESSA**

All'interno del Progetto LIFE *Safe for Vultures*, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, sta conducendo un progetto volto a promuovere la ricolonizzazione degli areali storicamente occupati dalla specie in tutta l'isola, incrementando la disponibilità di risorse alimentari sicure e mitigando le principali minacce alla sua sopravvivenza (LIFE19/NAT/IT/000732 (2021-2026)); tale progetto rappresenta l'evoluzione del programma LIFE2014-2020, volto alla salvaguardia dell'unica popolazione naturale di avvoltoio grifone (*Gyps fulvus*) in Italia (LIFE Under Griffon Wings - LIFE14/NAT/IT/000484).

La carenza alimentare rappresenta uno dei principali fattori causali della riduzione della popolazione autoctona e, pertanto, il progetto intende usufruire delle deroghe previste dalle normative vigenti per destinare all'alimentazione del grifone carcasse di animali morti in aziende zootecniche, all'interno delle quali sono individuate stazioni di alimentazione (carnai aziendali).

### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La finalità della presente procedura è la formalizzazione del sistema autorizzativo per l'uso in deroga di SOA, così come predisposto dal tavolo tecnico regionale, con l'obiettivo di:

- a) uniformare a livello regionale le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e registrazione dei carnai aziendali per l'alimentazione di uccelli necrofagi (*Gyps fulvus*) con SOA di categoria 1 (Regolamento (CE) 1069/2009, art. 8, lettera b);
- b) disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle registrazioni da parte delle autorità competenti (ASL e Regione);
- c) individuare i compiti e le responsabilità dei richiedenti e delle autorità competenti;
- d) predisporre una modulistica specifica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011;
- Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009";
- Linee guida Nazionali, di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 20/CU del 7 febbraio 2013;
- Nota DGISAN n. 29562-P del 10/07/2013, avente per oggetto "Indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi di Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011";
- Determinazione n. 464 del 16 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (Direzione Generale della Sanità, Servizio Prevenzione) della Regione Autonoma della Sardegna che ha recepito le sopra citate linee guida nazionali;
- Determinazione n. 1199 Prot. RAS n. 27062 del 19/10/2016 e s.m.i. dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale relativamente alla "Procedura per l'autorizzazione in deroga all'uso di talune categorie di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di uccelli necrofagi in stazioni di alimentazione (carnai aziendali) di cui al punto 1.2 dell'art. 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Prevenzione della DG Sanità n. 464 del 16/05/2013" e s.m.i.;
- Proposta di massima per l'alimentazione del Grifone all'esterno di stazioni di alimentazione, presentata dall'Università degli Studi di Sassari, proposta nell'ambito del Progetto "LIFE SAFE for VULTURES" Prot. RAS n. 2849 del 03/02/2022;
- Parere dell'ISPRA, espresso con nota n. 23002 del 05/05/2021 relativo all'ampliamento dell'areale di alimentazione, all'incremento del numero di carnai aziendali e l'attivazione di un nuovo carnaio allestito nel sud-est della Sardegna;
- Determinazione n. 351 del 24/05/2021 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente relativamente alla "Area geografica di alimentazione del Grifone in Sardegna. Progetto di alimentazione del grifone all'esterno di stazioni di alimentazione. Integrazione Determinazione n. 522 prot. n. 10330 del 13.05.2014";
- Parere tecnico del Direttore Generale del Ministero della Salute, trasmesso con nota DGISAN n. 19699-P del 12/05/2016, relativamente all'utilizzo del SOA in carnai aziendali per l'alimentazione dell'avvoltolo grifone (*Gyps fulvus*).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

## **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente procedura si intende per:

- 1) «Sottoprodotti di Origine Animale»: corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- 2) «Carcassa»: una carcassa quale definita al punto 1.9 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «Animale»: qualsiasi animale invertebrato o vertebrato;
- 4) «Animale d'allevamento»:
  - a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d'allevamento;
  - b) equidi;
- 5) «Animale selvatico»: un animale non detenuto dall'uomo;
- 6) «Autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo;
- 7) «Stazione di alimentazione o carnaio»: area individuata, perimetrata ed allestita, destinata ad alimentare le specie di uccelli necrofagi protette;
- 8) «Operatori»: le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su Sottoprodotti di Origine Animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
- 9) «Utilizzatori»: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano Sottoprodotti di Origine Animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;
- 10) «Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)»: tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 999/2001;
- 11) «Materiale specifico a rischio»: materiale specifico a rischio secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 999/2001;
- 12) «Zona isolata»: una zona dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;
- 13) «Gestore o responsabile del carnaio»: soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della corretta gestione della stazione di alimentazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

## MODALITÀ OPERATIVE

### 1) RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I titolari delle aziende, nonché i proprietari e/o detentori di animali che intendono utilizzare i corpi interi o parti di corpi di animali morti, contenenti materiali specifici a rischio, per l'alimentazione di uccelli necrofagi (*Gyps fulvus*) in stazioni di alimentazione individuate all'interno della stessa azienda zootecnica (carnai o aree trofiche aziendali), devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) competente per territorio utilizzando l'apposito modello di cui all'**Allegato 1**.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione e con lo stesso modello i proprietari e/o detentori devono richiedere la registrazione nel sistema SINTESI ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/09.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'**Allegato 2**, il SIAPZ competente per territorio dovrà verificare la presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'allevamento deve essere in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne per tubercolosi, brucellosi bovina e ovi-caprina e leucosi bovina;
- b) l'allevamento deve essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o produttivi, potenzialmente frequentabili dal grifone;
- c) l'allevamento non deve risultare sottoposto a vincoli sanitari e provvedimenti di polizia veterinaria;
- d) il sistema di allevamento non deve essere di tipo intensivo;
- e) l'allevamento deve essere situato all'interno dell'area geografica di alimentazione del grifone identificata dalla Determinazione n. 351 del 24/05/2021, in riferimento alla quale è stata rilasciata da parte dell'ISPRA parere favorevole all'ampliamento dell'areale di alimentazione, all'incremento del numero dei carnai aziendali e all'attivazione di un nuovo carnaio allestito nel sud-est della Sardegna.

Inoltre, prima di procedere al rilascio della riferita autorizzazione, il SIAPZ provvede ad effettuare un sopralluogo, con lo scopo di individuare all'interno dell'azienda zootecnica un'area idonea (stazione di alimentazione) da destinare all'alimentazione dei grifoni, secondo le caratteristiche riportate al punto 2 delle modalità operative.

In tali attività il SIAPZ è supportato da personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, in quanto capofila del Progetto LIFE Safe For Vultures (LIFE19/NAT/IT/000732), evoluzione del Progetto LIFE Under Griffon Wings - Implementation of Best Practices to Rescue Griffon Vultures in Sardinia, (LIFE14/NAT/IT/00484), per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati all'etologia del necrofago.

Una volta individuata la stazione di alimentazione all'interno dei terreni dell'azienda zootecnica, in accordo con il richiedente, si procederà alla geo-referenziazione della stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

Il Servizio Veterinario trasmette una copia dell'autorizzazione al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione e contestualmente invia la richiesta di registrazione nel sistema SINTESI utilizzando l'apposito modulo di cui all'**Allegato 3**.

Ulteriore copia dell'autorizzazione viene inviata: al Sindaco del Comune in cui ricade la stazione di alimentazione, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna; all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, Istituto Forestale di Fauna Selvatica e al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari.

## **2) CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE**

Nella scelta delle stazioni di alimentazione si dovranno privilegiare le tare rocciose o le aree marginali all'attività aziendale con caratteristiche di naturalità e tranquillità, non soggette a disturbi antropici, rispettando, di norma, le distanze minime di localizzazione dalle seguenti aree particolarmente sensibili:

- a) 200 metri dagli edifici aziendali, da casa non abitate, da strade di passaggio, da fonti, zone umide e corsi d'acqua, permanenti o temporanei;
- b) 300 metri da una zona coltivata;
- c) 500 metri da case isolate abitate e da cavi aerei sospesi;
- d) 1.000 metri dal perimetro urbano;
- e) 4.000 metri da aereo generatori.

Le stazioni di alimentazione devono essere posizionate in modo tale da non contaminare le acque superficiali e profonde.

Le stazioni di alimentazione devono essere collocate all'interno di un'area aziendale di proprietà ben delimitata e recintata, e ulteriormente circoscritta e protetta da una recinzione elettrica al fine di evitare l'accesso alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve essere costruita in modo tale da consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente riprendere il volo con facilità.

Contestualmente alla scelta, delle stazioni di alimentazione deve essere individuato un sito ove sotterrare i resti non più utilizzabili per l'alimentazione. Tale sito deve esser il più vicino possibile al luogo di alimentazione. In alternativa i corpi interi o parti di corpi di animali morti devono essere smaltiti conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/09.

## **3) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- utilizzare il carnaio esclusivamente per l'alimentazione dei grifoni;
- rispettare le prescrizioni e le limitazioni che saranno impartite dai Servizi Veterinari competenti per territorio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

### *Allegato A*

- conferire esclusivamente animali allevati nella propria azienda zootecnica e solo a seguito di accertamenti di causa di morte con giudizio favorevole da parte di un Veterinario Ufficiale, che procederà anche ai prelievi diagnostici previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- comunicare per le vie brevi, al Servizio di Sanità Animale competente per territorio e ai ricercatori dell'Università di Sassari (Progetto LIFE Safe For Vultures, evoluzione del Progetto LIFE Under Griffon Wings), prima che il carnaio venga rifornito, le seguenti informazioni sui capi destinati all'alimentazione del Grifone: specie, età, stima del peso vivo, causa di morte;
- detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data del conferimento al sito e la stima del peso degli animali morti utilizzati come alimentazione per gli uccelli necrofagi. Il registro di cui all'**Allegato 4** deve essere reso disponibile al Servizio Veterinario in ogni momento e conservato per cinque anni dall'ultimo conferimento;
- effettuare il trasporto dei corpi di animali morti all'interno della azienda verso il sito individuato (area trofica) evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Dopo ogni trasporto il mezzo utilizzato deve essere sottoposto a pulizia e disinfezione;
- assicurare che l'area trofica sia adeguatamente recintata al fine di evitare per quanto possibile l'ingresso di animali di altre specie selvatiche e domestiche, e lo spostamento della carcassa al di fuori dell'area di alimentazione;
- rimuovere i residui alimentari che non risultano più idonei all'alimentazione e smaltirli tramite sotterramento in un sito il più vicino possibile al punto di alimentazione che sarà individuato al momento del sopralluogo preventivo al rilascio dell'autorizzazione o nel caso smaltirli conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/09;
- escludere per il trattamento degli animali allevati nella propria azienda i farmaci a base di diclofenac;
- escludere dall'alimentazione del grifone anche i capi trattati con antibiotici e antinfiammatori tossici per i vulturidi e tutti gli animali morti prima della scadenza del tempo di sospensione dei farmaci utilizzati;
- escludere dall'alimentazione del grifone carcasse di animali abbattuti mediante eutanasia o deceduti durante un intervento chirurgico;
- consentire e agevolare i ricercatori dell'Università di Sassari (Progetto LIFE Safe For Vultures, evoluzione del Progetto LIFE Under Griffon Wings) nelle operazioni di monitoraggio dell'utilizzo dei carnai da parte degli uccelli necrofagi, effettuate anche tramite l'utilizzo di fototrappole e campionamenti sulle carcasse conferite;
- impedire che all'interno della propria azienda possano essere presenti prodotti nocivi di qualsivoglia tipo, tantomeno quelli illegalmente utilizzati nella lotta contro predatori o animali randagi;
- comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

#### **4) ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO VETERINARIO**

I Servizi Veterinari competenti per territorio assicurano che:

- gli animali degli allevamenti autorizzati ad allestire un'area trofica (carnaio) all'interno della propria azienda siano sottoposti ai controlli previsti per la sorveglianza delle TSE e delle altre malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- siano effettuati sistematicamente i controlli ufficiali al fine di verificare, con frequenza almeno annuale, il rispetto della presente procedura. Tali controlli devono essere eseguiti utilizzando l'apposita lista di riscontro (check list) di cui all'**Allegato 5**;
- gli allevamenti siano sottoposti ad almeno un controllo annuale sul corretto utilizzo del farmaco veterinario così come da piano regionale sulla farmacovigilanza.

I Servizi Veterinari competenti per territorio possono stabilire di **intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in base alla valutazione del rischio**.

#### **5) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Servizio Veterinario procede immediatamente alla sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- presenza di casi sospetti di TSE;
- presenza di casi sospetti o confermati di altre malattie trasmissibili all'uomo e/o agli animali, soggette a specifiche misure di polizia veterinaria;
- non conformità alle disposizioni dal Regolamento (UE) n. 142/2011;
- rinvenimento nell'azienda di esche o bocconi avvelenati e/o di animali morti per sospetto avvelenamento;
- mancata disponibilità a fornire le informazioni richieste sul rifornimento del carnaio e all'effettuazioni delle operazioni di monitoraggio dello stesso da parte dei ricercatori dell'Università di Sassari (Progetto LIFE Safe For Vultures, evoluzione del Progetto LIFE Under Griffon Wings);
- in tutti i casi in cui non siano rispettati gli obblighi e le responsabilità di cui al punto 2 delle Modalità operative e richiamati con precisione nell'autorizzazione di cui all'Allegato 2.

Il Servizio Veterinario procede immediatamente alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato;
- rinvenimento nelle carni o nei visceri delle carcasse conferite al carnaio di residui di farmaci tossici per gli uccelli necrofagi.

L'autorizzazione può essere ripristinata solo successivamente alla verifica della rimozione delle cause che ne hanno determinato la sospensione e secondo le modalità di cui al punto 1 delle modalità operative.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Allegato A*

Sono parte integrante della presente procedura i seguenti Allegati:

- **Allegato 1:** Domanda di autorizzazione per alimentazione in deroga e di registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/09;
- **Allegato 2:** Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- **Allegato 3:** Richiesta del SIAPZ competente per territorio al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Sardegna al fine dell'inserimento del carnaio nel sistema SINTESI;
- **Allegato 4:** Registro delle carcasse;
- **Allegato 5:** Verbale di sopralluogo (Check list).